

COMUNE DI LAIGUEGLIA

Provincia di Savona

Codice Ente 9033

DELIBERAZIONE N. 7

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria di prima convocazione - seduta pubblica.

OGGETTO: Approvazione regolamento sul funzionamento della commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.

IN VIGORE dal 18/10/2003 -

L'anno **duemilatre**, addì **venticinque** del mese di **marzo** alle ore **21,15** nella sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

MONTALDO SILVANO
ZAMPIERI SERGIO
SCHIVO TOMMASO
PICOTTI DANIELA
FOSCHI ORAZIO
MAURIZIO NATALINO
BALDAZZI GIAMPAOLO
NANINI ENZO
DE LUCCHI PAOLA
LAURERI FRANCO
DANIELE MARIA
GIUDICE PAOLO
GASTALDI BARBARA

Presente	Assente
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
Totali	13

Partecipa all'adunanza il Segretario comunale **ANGELONI dott. ANTONIO** il quale provvede alla redazione del presente verbale.


Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **MONTALDO SILVANO**, SINDACO, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al N. 7 dell'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il sottoscritto Marino Guardone, nella sua qualità di Responsabile del Settore Polizia Municipale - Commercio - ai sensi dell'art.49, comma 1° del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, esprime il proprio parere FAVOREVOLE in ordine alla sola regolarità tecnica della proposta di deliberazione che segue.

Addì, 17 marzo 2003


Il Responsabile del Settore
- Marino Guardone -



Il sottoscritto dott. Antonio ANGELONI, nella sua qualità di Responsabile di Ragioneria f.f., ai sensi dell'art.49, comma 1° del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, esprime il proprio parere FAVOREVOLE in ordine alla sola regolarità contabile della proposta di deliberazione che segue.

Addì, 24/03/2003

Il Responsabile di Ragioneria f.f.
- dott. Antonio ANGELONI -



IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti i pareri dei Responsabili dei servizi interessati, espressi ai sensi dell'art.49, comma 1° del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.

Udita la relazione del Sindaco, Silvano MONTALDO, in merito all'argomento in esame.

Richiamata la deliberazione n. 48 del 21/03/02, esecutiva ai sensi di legge, con la quale la Giunta Comunale ha approvato l'istituzione della Commissione Comunale di Vigilanza sui locali e impianti di pubblico spettacolo ai sensi dell'articolo 141/bis del R.D. 06/05/1940 n.635 (regolamento di esecuzione del TULPS) come introdotto dal D.P.R. 28/05/01 n.311;

Considerato che si rende necessaria l'approvazione di un regolamento che ne disciplini il funzionamento, sia dal punto di vista delle competenze che dal punto di vista delle spese;

Visto l'articolo 7 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267

Visto l'art.42 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, concernente le attribuzioni e le competenze del Consiglio Comunale.

Con n.13 voti favorevoli, su n.13 presenti e votanti espressi per alzata di mano.

DELIBERA

Di approvare il regolamento circa il funzionamento della commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo istituita con delibera della Giunta Comunale n.48 in data 21/03/02.

Di autorizzare il Responsabile del Settore ad assumere, a mezzo di proprie determinazioni, tutte le iniziative ritenute necessarie a quanto sopra da espletarsi in conformità alla presente.



Comune di Laigueglia

Provincia di Savona

Polizia Municipale – Settore Commercio



**COMMISSIONE COMUNALE
DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO**

REGOLAMENTO

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

DI CC N° 7 DEL 25/03/2003



INDICE GENERALE

- ART. 1
COMPITI DELLA COMMISSIONE – LUOGO DI RIUNIONE
- ART. 2
NOMINA DELLA COMMISSIONE – DURATA IN CARICA
- ART. 3
NOMINA DI COMPONENTI TECNICI, ESTERNI AL COMUNE
- ART. 4
CONVOCAZIONE
- ART. 5
ASSENZA AI LAVORI DELLA COMMISSIONE – DECADENZA DALL'INCARICO
- ART. 6
ALLESTIMENTI TEMPORANEI – VERIFICA DELLA CONDIZIONI DI SICUREZZA
- ART. 7
VERIFICA DEL RISPETTO DELLE CONDIZIONI IMPOSTE
- ART. 8
LOCALI ED IMPIANTI CON CAPIENZA COMPLESSIVA PARI O INFERIORE A 200 PERSONE
- ART. 9
UTILIZZO DI ATTREZZATURE E GIOCHI MECCANICI, ELETTROMECCANICI O ELETTRONICI
- ART. 10
LOCALI ED IMPIANTI ESCLUSI DALLE VERIFICHE DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA
- ART. 11
FORMULAZIONE DEL PARERE
- ART. 12
RICHIESTE DI INTERVENTO DELLA COMMISSIONE
- ART. 13
SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE
- ART. 14
PUBBLICITA'

ART. 1
COMPITI DELLA COMMISSIONE – LUOGO DI RIUNIONE

1. La Commissione Comunale di Vigilanza di cui all'art. 141/bis del R.D. 06/05/1940 n.635 ha il compito di verificare la solidità e sicurezza dei luoghi sede di pubblico trattenimento e spettacolo ai sensi del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS).
2. In particolare la Commissione Comunale provvede a:
 - a) esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento, o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti;
 - b) verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;
 - c) accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sua sicurezza e incolumità;
 - d) accertare, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene al fine della iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4 della Legge 18 marzo 1968, n. 337;
 - e) controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti.
3. Le riunioni della Commissione si svolgono presso la sede comunale e nei luoghi indicati, di volta in volta, dal Presidente, nell'avviso di convocazione.

ART. 2
NOMINA DELLA COMMISSIONE – DURATA IN CARICA

1. La Commissione è nominata dal Sindaco.
2. Dura in carica tre anni.
3. Ove non ricostituita tempestivamente il mandato della Commissione è prorogato per non più di 45 giorni decorrenti dalla scadenza del termine.

ART. 3
NOMINA DI COMPONENTI TECNICI, ESTERNI AL COMUNE

1. Oltre ai componenti della commissione già individuati dall'articolo 141/bis del R.D. n.635/40], la scelta e nomina degli esperti esterni al Comune spetta al Sindaco.
2. I componenti esterni che non partecipano a tre sedute consecutive della commissione, decadono automaticamente dall'incarico e sono sostituiti.

ART. 4
CONVOCAZIONE

1. La Commissione è convocata dal Presidente con avviso scritto da inviare, a cura del segretario, a tutti i componenti, con indicati: giorno, ora e luogo della riunione, argomenti da trattare.
2. L'avviso deve essere spedito tempestivamente. In caso di urgenza, il termine può essere ridotto a 24 ore.
3. Il parere della commissione è dato per iscritto e deve essere adottato con l'intervento di tutti i componenti.
4. La data della riunione è comunicata, nelle forme e nei tempi ritenuti più idonei, anche al destinatario del provvedimento finale, che può parteciparvi anche mediante proprio rappresentante e presentare memorie e documenti attinenti alla pratica in trattazione.
5. A richiesta, può essere ascoltato il soggetto che chiede la licenza per il pubblico trattenimento o spettacolo ai fini della illustrazione del progetto o dell'iniziativa che si intende realizzare. Può essere ascoltato anche il tecnico che ha elaborato o redatto il progetto.

ART. 5
ASSENZA AI LAVORI DELLA COMMISSIONE

1. Qualora si verificassero circostanze improvvise tali da impedire la partecipazione alla seduta della commissione per il giorno fissato, il componente e/o il sostituto dovrà informarne tempestivamente la segreteria della commissione stessa, la quale provvederà all'aggiornamento della riunione.

ART. 6
ALLESTIMENTI TEMPORANEI - VERIFICA DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA

1. Salvo che la natura dei luoghi in cui sono installati gli allestimenti temporanei richiedano una specifica verifica delle condizioni di sicurezza, non occorre una nuova verifica per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente, per i quali la commissione comunale abbia già espresso parere sull'agibilità in data non anteriore a due anni.
2. Per i luoghi all'aperto utilizzati occasionalmente ed esclusi dal campo di applicazione del D.M. 19/08/96 in quanto prive di specifiche attrezzature per lo stazionamento del pubblico, è fatto obbligo di produrre alle autorità competenti l'idoneità statica delle strutture allestite e la dichiarazione di esecuzione a regola d'arte degli impianti elettrici installati, a firma di tecnici abilitati, nonché l'approntamento e l'idoneità dei mezzi antincendio. Per tali luoghi vengono intesi piazze ed aree urbane prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli e manifestazioni varie, anche con l'uso di palchi o pedane per artisti purchè di altezza non superiore a m.0,80, e di attrezzature elettriche comprese quelle di amplificazione sonora purchè installate in aree non accessibili al pubblico.

ART. 7
VERIFICA DEL RISPETTO DELLE CONDIZIONI IMPOSTE

1. Il presidente, sentita la commissione, individua, con proprio provvedimento ai sensi dell'ultimo comma dell'art.141/bis, del R.D. n.635/40, da notificare agli interessati, i componenti delegati ad effettuare i controlli volti ad accertare il rispetto delle norme, prescrizioni e cautele imposte ai vari esercenti, ed il corretto funzionamento dei meccanismi di sicurezza installati nei locali dagli stessi gestiti.
2. L'esito dei controlli e degli accertamenti effettuati deve essere comunicato, per scritto, al Presidente della Commissione, entro tre giorni dalla effettuazione.

ART. 8
LOCALI ED IMPIANTI CON CAPIENZA COMPLESSIVA PARI O INFERIORE A 200 PERSONE.

1. Per i locali ed impianti che hanno una capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, le verifiche e gli accertamenti sono sostituiti da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri, degli architetti, dei periti industriali o dei geometri, con il quale si attesti la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministero dell'interno. E' fatto salvo il rispetto delle vigenti disposizioni di sicurezza ed igienico - sanitarie.

ART. 9
UTILIZZO DI ATTREZZATURE E GIOCHI MECCANICI, ELETTROMECCANICI O ELETTRONICI

1. Qualora siano impiegate attrezzature da trattenimento, attrazioni o giochi meccanici, elettromeccanici o elettronici, chi chiede l'intervento della commissione deve allegare all'istanza una relazione tecnica di tecnico esperto, dalla quale risulti la rispondenza dell'impianto alle regole tecniche di sicurezza e, per i giochi di cui alla legge 6 ottobre 1995, n. 425, alle disposizioni del relativo regolamento di attuazione.

ART. 10
LOCALI ED IMPIANTI ESCLUSI DALLE VERIFICHE DELLA COMMISSIONE
COMUNALE DI VIGILANZA

1. Non sono di competenza della Commissione comunale di vigilanza le verifiche di locali e strutture seguenti:
 - i locali cinematografici o teatrali e gli spettacoli viaggianti di capienza superiori a 1300 spettatori e per gli altri locali o gli impianti con capienza superiore a 5000 spettatori;
 - i parchi di divertimento e le attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico partecipante ai giochi superiori ai livelli indicati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministero della Sanità.

ART. 11
FORMULAZIONE DEL PARERE

1. Il parere della Commissione è redatto per scritto. Deve essere motivato, in fatto ed in diritto, ai sensi dell'art. 8 della Legge 241/1990. E' sottoscritto da tutti i membri della Commissione e dal segretario.
2. Il segretario della Commissione ha l'incarico di custodire gli originali dei verbali raccogliendoli, annualmente, in apposito registro.
3. Ad ogni verbale di seduta deve essere allegata copia del relativo avviso di convocazione.

ART. 12
RICHIESTE DI INTERVENTO DELLA COMMISSIONE

1. Ogni richiesta di intervento della Commissione deve essere formulata con istanza in bollo, diretta al Sindaco, che deve essere presentata al Comune almeno 30 giorni prima della data per la quale il parere viene richiesto o della data per la quale è fissato lo svolgimento della manifestazione.
2. Tutti i documenti allegati alla richiesta, che dovranno corrispondere a quelli indicati dalla commissione, devono essere in originale od in copia autenticata ai sensi di legge, redatti da tecnico abilitato iscritto all'albo ed in regola secondo la legge sul bollo.
3. In relazione alla particolarità dei luoghi e delle strutture da collaudare, la Commissione può richiedere, a fini istruttori, adeguata e congrua documentazione prevista dalla normativa vigente, al fine di avere il quadro più completo e preciso possibile, di ciò che deve essere verificato.

ART. 13
SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE

1. Ai componenti della commissione spetta, per non più di una volta nella stessa giornata, un'indennità di presenza nella misura prevista per i consiglieri comunali.
2. Ai componenti non dipendenti dall'Amministrazione comunale è inoltre dovuto il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute.
3. Le spese di ispezione della commissione, nonché dei diritti sanitari previsti dalla D.G.R. n.724/2000, sono a totale ed esclusivo carico di chi ne richiede l'intervento.
4. la mancata corresponsione delle spese di ispezione comporta la non effettuazione dell'ispezione stessa.

ART. 14
PUBBLICITA'

1. Il presente regolamento – dopo l'entrata in vigore – è pubblicato in forma integrale all'albo pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi e inviato in copia ai competenti uffici per la visione e l'eventuale rilascio di copia a chiunque vi abbia interesse.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Consigliere anziano
Sergio ZAMPIERI

Il Presidente
rag. Silvano MONTALDO

Il Segretario Comunale
dott. Antonio ANGELONI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. _____ Reg. pubbl. (art.124, comma 1° del T.U. 18 agosto 2000, n.267)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene affisso il giorno 17 APR 2003 all'Albo pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Li, 17 APR 2003

Il Segretario Comunale
dott. Antonio ANGELONI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art.134, comma 3° del T.U. 18 agosto 2000, n.267)

Si certifica che la presente deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art.134 del T.U. 18 agosto 2000, n.267, in data 27 APR 2003

Li, - 2 MAG 2003

Il Segretario Comunale

